



## SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

### COMUNE DI SANTA LUCE /ASSOCIAZIONE SPORT E CULTURA E AUSER SANTA LUCE ODV

#### PER ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE “GINO STRADA” E SUE PERTINENZE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA LUCE

L'anno Duemilaventitre il giorno ventotto nel mese di novembre, in SANTA LUCE

tra

Il COMUNE DI SANTA LUCE – con sede in Piazza Rimembranza 19 - codice fiscale e partita IVA 00345510507, qui rappresentato da dott.ssa Daniela Galluzzi nella sua esclusiva qualità di Responsabile Area Amministrativo Contabile, in virtù dei poteri al medesimo conferiti dall'art.107 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 27 dello Statuto dell'Ente, dell'art. 8, comma 3, lettera e) del Regolamento di Organizzazione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - di seguito per brevità “Ente procedente”, a ciò autorizzato in forza di norme statutarie;

E

ARCI Associazione Sport e Cultura - Piazza Luigi Pellegrini 2, Santa Luce (PI) CF 81006000509 nella persona del Presidente Filippo Mannari, nato Ap isa il 16/12/1985 cf MNNFPP85T16G702A - di seguito per brevità **“Ente co- progettante” e/o “Enti co-progettanti**

E

AUSER Territoriale Livorno ODV, con sede in 57124 LIVORNO, Viale Carducci, 16, C.F. 92028080494, nella persona del Presidente Dott.ssa SINATTI Paola, nata a Livorno, il 26/05/1950, C.F. SNTPLA50E66E625F, residente in Livorno, Borgo San Jacopo 177, Centro Regolatore e titolare dei rapporti con le Istituzioni, a ciò autorizzata in forza delle norme statutarie così come previsto dal Titolo III art. 12 c 2 dello Statuto che regola le attività Auser, la quale Auser Territoriale, avvalendosi di quanto previsto dal medesimo art. 12 c. 4, delega sia la gestione di quanto previsto in convenzione, che quanto stabilito all'art. 7 e 8 della convenzione merito alle spese sostenute ed il successivo rimborso, ad Auser Santa Luce ODV con sede in Santa Luce (PI), Piazza del Municipio, 3, codice fiscale 90013620506 nella persona del Presidente Giuseppe BERNARDO, nato a Montecorvino Rovella (SA), il

23.03.1946, residente a Cecina (LI), Via S. Matteucci, 2 int. 10, C.F. BRNGPP46B23F481D, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie - di seguito per brevità **“Ente co-progettante”** e/o **“Enti co-progettanti”**

## **PREMESSO CHE**

- 1) L'impianto sportivo Gino Strada oggetto della presente convenzione, è stato classificato come privo di rilevanza economica in quanto, pur essendo oggetto di recente completa ristrutturazione e quindi nuovo, al momento è da considerarsi privo di rilevanza economica, non essendo possibile stimare una possibile utenza e con essa la remuneratività di una eventuale gestione, considerato che la priorità dell'Amministrazione è garantire la maggiore fruibilità da parte dei ragazzi del territorio riservando loro in via prioritaria l'utilizzo gratuito e residuando per altre attività spazi soltanto marginali e scarsamente remunerativi
- 2) con la stessa deliberazione di Giunta Comunale citata al punto che precede, il Comune di Santa Luce ha attivato un percorso amministrativo finalizzato alla gestione condivisa dell'impianto sportivo in oggetto tramite procedura di co-progettazione per un periodo sperimentale di un anno;

## **RICHIAMATI**

- l'art 118, comma 4, della Costituzione, laddove statuisce che i *“comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- l'art. 11, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;
- l'art. 3 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale i *“comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- l'art. 8 del D. Lgs 267/2000, ove afferma che i *“comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”*;
- il d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che, per valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali;
- *la Deliberazione n. 32 del 20.01.2016 dell'ANAC*;
- il D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che richiede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. In particolare, l'art. 55 CTS individua una serie di istituti specifici che valorizzano ed agevolano la convergenza tra la PA e i Soggetti del Terzo Settore (ETS), tra i quali la *“co-progettazione”*, finalizzata alla definizione ed eventualmente

alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;

- il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
- il Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono adottate apposite linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore;
- il vigente “*Regolamento per l’utilizzo degli impianti Sportivi comunali*”,

### **CONSIDERATO CHE**

1. la Giunta Comunale, con deliberazione n. 79 del 15/11/2023 ad oggetto: DETERMINAZIONI ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE GINO STRADA, ha disposto di attivare una procedura di co- progettazione , in via sperimentale per un anno nelle more della individuazione di idonee modalità di affidamento, con l’Associazione Sport e Cultura ed Auser Santa luce ODV per la gestione dell’impianto in oggetto, procedendo a tal fine all’approvazione degli indirizzi;
2. gli Enti co-progettanti hanno manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto.

### **RILEVATO CHE**

la verifica effettuata d’ufficio nei confronti degli ENTI selezionati, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnici, ha dato esito positivo.

Tutto ciò premesso e da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La co-progettazione è finalizzata alla gestione condivisa del nuovo impianto composto dal Campo Polivalente Gino Strada e le strutture annesse, di proprietà comunale. L’attività in argomento riguarda, *in primis*, il Campo Polivalente del quale andrà garantita la massima apertura e l’uso gratuito ai ragazzi del territorio

#### **ART. 2 – DURATA DEL PARTENARIATO**

La convenzione ha una durata sperimentale di un anno, decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

#### **ART. 3 – RAPPORTI TRA LE PARTI**

Le parti si impegnano reciprocamente a uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente convenzione, al generale principio di correttezza e buona fede nonché a condurre una gestione condivisa dell’impianto in oggetto.

#### **ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa, si impegna a:

- consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l’impianto nello

stato di fatto e di diritto in cui si trova e comunque pronto all'uso;

- mettere a disposizione le proprie risorse, così come indicate nella deliberazione di indirizzo, mediante un contributo a copertura delle spese per un importo massimo di Euro 1.000,00
- sostenere le proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- vigilare e verificare la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte di competenza degli enti co-progettanti.

#### **ART. 5 – IMPEGNI DEL/DEGLI ENTE/I SELEZIONATO/I**

L'Ente /gli Enti selezionato/i, per realizzare i servizi/interventi specifici oggetto della co-progettazione, si impegna/no a:

- mettere a disposizione l'impianto a titolo gratuito da parte delle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune;
- garantire libero accesso gratuito dei bambini e ragazzi del territorio;
- applicare le tariffe stabilite da apposito atto della Giunta Comunale se richiesto da soggetti terzi;
- Manutenzione ordinaria e pulizia del campo polivalente "Gino Strada" e strutture di pertinenza;
- Al fine di incentivare il radicamento sul territorio e di favorire la pratica sportiva, il gestore dovrà concludere accordi con altri soggetti sportivi e/o associazioni culturali o del volontariato operanti e localizzati nell'ambito del comune, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, coerentemente con le attività già programmate anche al fine di garantire il libero accesso alla struttura nelle ore antimeridiane e pomeridiane per dare la possibilità ai bambini e ragazzi del territorio di accedere alle strutture in orario extrascolastico;
- Il gestore si impegnerà a svolgere alcune attività di promozione sportiva, di messa a disposizione delle strutture in favore degli utenti, di vigilare sulle stesse e di consentirne la piena fruizione da parte della popolazione, assicurando anche forme di trasporto dedicato per consentire ai ragazzi delle frazioni di Pieve, Pastina e Pomaia di raggiungere l'impianto;
- Il concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi e danni alle strutture anche a seguito di atti vandalici;
- n. 5 giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno dell'impianto sportivo da destinare alle scuole;
- Fermi restando gli impegni derivanti dell'attività ufficiale del concessionario (gare – tornei ecc..) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati, previo preavviso;

- Il gestore si impegnerà a garantire una costante collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le altre associazioni per l'organizzazione di eventi pubblici
- sviluppare le proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e di tutte le disposizioni di legge relative all'utilizzo di volontari e collaboratori.

## ART. 6 – QUADRO ECONOMICO-GESTIONALE

Poiché si stima che i costi della gestione non potranno essere coperti dai proventi generati dalla gestione nei confronti dell'utenza, il costo dovrà essere finanziato con risorse:

- monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (risorse umane, volontariato, ecc.) messe a disposizione dal soggetto selezionato;
- monetarie messe a disposizione dal Comune a titolo di copertura delle spese per l'illuminazione ed il gas della struttura
- provenienti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti.

Sono in carico al soggetto selezionato le ulteriori risorse monetarie e non monetarie (es. conferite in natura) necessarie per l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di pulizia, attrezzature e altri materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività

Sono previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti e da parte di associazioni sportive o di volontariato ecc. alle seguenti tariffe:

<b>tennis</b>	
soci	6 euro /ora
non soci	8 euro/ora
<b>con illuminazione :</b>	
soci	8 euro/ora
non soci	10 euro/ora
<b>Calcetto</b>	
soci	30 euro
non soci	40 euro
<b>con illuminazione</b>	
soci	40 euro
non soci	50 euro

## ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO

L'Ente selezionato presenterà al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi.

Il contributo del Comune alle spese di gestione, erogato nella forma della copertura

diretta delle spese, nonchè sotto forma di rimborso a carico dell'Ente Partner nei limiti di euro 1000,00.

#### **ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Ente selezionato si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto nel progetto e definito per la parte di sua competenza in sede di co-progettazione.

A copertura dei rischi del servizio, l'Ente *partner* dichiara di aver sottoscritto, ovvero di impegnarsi, entro la data di avvio della gestione, a sottoscrivere e a consegnare in copia al Comune apposita polizza assicurativa contro i rischi RCT e RCO, sulla base dei parametri definiti di comune accordo tra le parti in sede di co-progettazione.

L'Ente partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Ente selezionato si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.i.i., nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

#### **ART. 10 – EVENTUALI INADEMPIMENTI E SANZIONI**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre al disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni, con contestuale invito alla tempestiva sanatoria delle inadempienze.

Qualora l'ente co-progettante non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'ente *partner*, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di 90 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;

Il termine di pagamento della penalità da parte dell'ente *partner* viene indicato nel provvedimento di sanzione.

#### **ART. 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Costituisce motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore da parte del/degli Ente/i selezionato/i.

L'Amministrazione Comunale potrà:

- revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;
- revocare la convenzione per gravi e ripetute irregolarità e/o inadempimenti nell'esecuzione delle attività pattuite in convenzione, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni;

In ogni caso, l'amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla sottoscrizione della convenzione per motivi di interesse pubblico. In tal caso gli enti partecipanti non potranno vantare diritti o pretese per effetto della mancata sottoscrizione della Convenzione.

Sempre per motivi di pubblico interesse, il Comune potrà revocare in qualsiasi momento la Convenzione concedendo congruo termine per la riconsegna dell'immobile oggetto di co-progettazione e per la liberazione dei locali.

Da ultimo, la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

#### **ART. 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI**

Allo scopo di poter constatare l'effettivo e adeguato svolgimento del servizio e la corretta gestione dell'impianto sportivo oggetto di co-progettazione, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno dello stesso in qualunque tempo per accertare il rispetto dell'uso pubblico ed in generale, l'osservanza degli impegni derivanti dalla presente convenzione e dalle norme di legge.

L'Ente selezionato si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni a tal fine richieste dal Comune.

#### **ART. 13 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE**

Avverso gli atti della presente procedura e per la definizione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione all'interpretazione della presente convenzione può essere proposto ricorso al TAR Toscana nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

#### **ART. 14 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del/degli Ente/i selezionato/i.

#### **ART. 15 – NORME FINALI E PRIVACY**

Le parti contraenti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati.

Per la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione è richiesto all'Ente co-progettante di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste. In difetto, non sarà possibile procedere alla stipula della presente convenzione.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Comune di Santa Luce è contattabile all'indirizzo di posta elettronica

[protocollo@comune.santaluce.pi.it](mailto:protocollo@comune.santaluce.pi.it). Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è individuato nel Responsabile.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Santa Luce assegnati all'Area Amministrativo-Contabile.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'Ente co-progettante selezionato attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003.

**Allegati:**

- Progetto di massima.